

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN “SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECHNICHE” (A.A. 2025/2026)

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico disciplina l’articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, tipologia SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECHNICHE afferente al Dipartimento di MEDICINA VETERINARIA dell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi di quanto previsto dal DM 27 gennaio 2006 e dal Regolamento Didattico d’Ateneo (RDA).
2. La Scuola è istituita ed attivata ai sensi del D.M. 27 gennaio 2006.
3. La Scuola di Specializzazione in SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECHNICHE afferisce all’AREA VETERINARIA - Classe della SANITA’ ANIMALE e si articola in 3 anni.

Art. 2 – Profilo di apprendimento

Lo specialista in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni zootecniche deve acquisire conoscenze sulla struttura dei ricoveri, alimentazione, riproduzione, benessere ed etologia degli animali domestici. Deve inoltre avere nozioni di informatica di base per la gestione degli allevamenti sia dal punto di vista economico che sanitario. Deve approfondire gli aspetti riguardanti la patologia, la diagnosi e la profilassi delle malattie infettive ed infestive con particolare attenzione alle nozioni inerenti la prevenzione del rischio sanitario derivante dalle malattie trasmissibili all'uomo. Sono infine necessarie nozioni giuridiche ed economiche.

Art. 3 Obiettivi Formativi della classe

Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune)

Lo specializzando deve aver acquisito conoscenze teoriche e competenze pratiche in merito a:

- riconoscimento delle principali malattie infettive e parassitarie con riferimento a quelle soggette a misure di prevenzione e controllo secondo l’Animal Health Law e la World Organization for Animal Health (WOAH);
- nozioni di studio epidemiologico delle malattie degli animali;
- nozioni inerenti alla diagnosi di laboratorio delle malattie da virus, batteri, parassiti degli animali;
- nozioni inerenti alle tecnologie di allevamento e di alimentazione degli animali da reddito;
- nozioni inerenti all’eziologia e la patogenesi delle malattie degli animali con competenze pratiche sui quadri morfopatologici, macro e microscopici;
- nozioni inerenti i farmaci per uso veterinario, le sostanze tossiche utilizzate in campo agro-zootecnico, i residui negli alimenti e la tutela della sicurezza alimentare e dell’ambiente;
- acquisizione di conoscenze necessarie ad eseguire un esame clinico e ad impostare un adeguato protocollo terapeutico anche sulla base delle conoscenze di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- approfondimento delle conoscenze medico-legali relative alla professione veterinaria, comprensive delle leggi e dei regolamenti che governavano l’assistenza sanitaria e zoiatrica;
- approfondimento delle tecniche chirurgiche ed ostetriche;
- nozioni di igiene urbana.

Art. 4 Obiettivi Formativi della Scuola

Obiettivi formativi di base: lo specializzando deve acquisire ed approfondire conoscenze dei fondamenti giuridici ed amministrativi e conoscenze generali di economia politica e contabilità dello Stato;

Obiettivi della formazione generale: lo Specializzando deve acquisire conoscenze di epidemiologia, sanità pubblica veterinaria, produzioni zootecniche e controllo della qualità merceologica degli alimenti di origine animale;

obiettivi formativi della tipologia della Scuola: lo Specializzando deve aver acquisito conoscenze teoriche e competenze pratiche in merito:

al riconoscimento delle principali malattie infettive e parassitarie con particolare riguardo a quelle incluse nel Regolamento di Polizia Veterinaria e negli elenchi dell'OIE;

alle nozioni inerenti la diagnosi di laboratorio delle malattie da virus, batteri, parassiti degli animali da reddito;

nozioni inerenti le tecnologie di allevamento (alimentazione e trattamenti farmacologici) riguardanti in particolare la garanzia della sicurezza alimentare in merito al controllo dei residui negli alimenti.

Art. 5 – Attività professionalizzanti obbligatorie

Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia:

- aver approfondito gli aspetti di diritto civile, penale ed amministrativo che riguardano il comparto sanitario;
- aver appreso l'utilizzazione di concetti di economia politica applicata ai settori produttivi dell'allevamento animale;
- aver preso parte ad attività di laboratorio riguardanti la diagnosi delle principali malattie infettive e parassitarie eseguendo almeno 2 o 3 esami diagnostici per ciascuna categoria (Esame batteriologico, virologico, per ecto ed endoparassiti, micologico, sierologico e di diagnostica biomolecolare);
- aver approfondito in laboratorio le biotecnologie applicate alla diagnosi ed alla epidemiologia molecolare;
- aver elaborato almeno 4 formulazioni alimentari per monogastrici (suini nelle diverse fasi produttive e avicunicoli) e 3 formulazioni alimentari per poligastrici (vacche da latte nelle diverse fasi produttive e bovini da carne) finalizzate all'ottenimento di una un'elevata performance produttiva a fronte del contenimento dell'emissione ambientale di inquinanti;
- avere elaborato un calcolo relativo al quantitativo di liquami e/o letame prodotti da un insediamento suinicolo intensivo e da una stalla per vacche da latte;
- aver partecipato ad esercitazioni di laboratorio inerenti la ricerca di sostanze tossiche in alimenti di origine animale effettuando 2 saggi volti all'evidenziazione di prodotti indesiderabili;
- avere appreso le modalità di messa a punto, gestione e applicazione dei programmi di biosicurezza, sia nelle produzioni zootecniche intensive (pianificazione di 2 interventi di disinfezione e disinfestazione nei locali di stabulazione in presenza ed in assenza di animali appartenenti alla specie suina), sia nelle attività di trasformazione dei prodotti di origine animale;
- conoscere le principali norme che regolano le certificazioni dei sistemi di qualità, l'accreditamento dei laboratori di prova operanti nell'ambito veterinario, e il sistema HACCP; saper organizzare, gestire e applicare programmi nei diversi ambiti produttivi; aver attuato una simulazione con relazione scritta di organizzazione e gestione, con l'ausilio dell'HACCP di una realtà produttiva;

- aver discusso approcci di profilassi di eventuali nuove malattie ed aver avuto una gestione di campo o simulata con relazione scritta, di una emergenza di natura biologica, chimica o naturale;
- aver proceduto alla stesura di una relazione sullo stato sanitario di una area USL o regionale.

Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente utili all'acquisizione di specifiche ed avanzate conoscenze nell'ambito della tipologia sono principalmente nei seguenti ambiti professionali:

- diagnostica sperimentale nelle sindromi polifattoriali, campionamento, tecniche diagnostiche, interpretazione dei referti diagnostici e gestione sanitaria aziendale;
- epidemiologia delle infezioni zoonosiche nella filiera di produzione degli alimenti di origine animale;
- connotazione eziologia-epidemiologica delle sindromi polifattoriali; controllo e prevenzione del danno economico attraverso individuazione e gestione dei fattori ambientali condizionanti.

Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

Art. 6 – Posti disponibili e requisiti per l'accesso alla Scuola

1. I posti disponibili per l'iscrizione al primo anno per l'A.A. 2025/2026 sono individuati con Decreto Ministeriale. Possono essere previste borse aggiuntive finanziate da soggetti diversi dal MUR/MEF (di pari importo rispetto a quelle ministeriali).
2. Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione per prova scritta e valutazione dei titoli in conformità con quanto disposto dagli organi della scuola. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (Classe LM-42) e di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria (Classe 47/S). Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università estere, equipollente alla laurea richiesta per l'accesso alla Scuola di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche.
3. Per l'iscrizione alla Scuola è richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico veterinario. Coloro che, al momento della scadenza del bando, non sono ancora in possesso dell'abilitazione, sono ammessi alle prove con riserva; l'abilitazione dovrà essere conseguita in ogni caso entro il termine stabilito per le immatricolazioni, a pena di esclusione dall'iscrizione. E' altresì richiesto come requisito per l'immatricolazione l'iscrizione all'Albo professionale.
4. In caso di abilitazione all'esercizio della professione conseguita all'estero, è necessario il possesso del Decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione rilasciato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

Art. 7 – Organizzazione delle attività formative

1. La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività formative del Dipartimento di Medicina Veterinaria e dei servizi diagnostici e di sorveglianza territoriali presso cui è assegnato, afferenti al Servizio Sanitario Nazionale, previa convenzione, dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti professionali nella struttura presso cui svolge la formazione (rete formativa).
2. Per *rete formativa* si intende l'insieme delle strutture convenzionate pubbliche o private coinvolte nel percorso formativo pianificato dalla Scuola.
3. Per tutta la durata della Scuola di Specializzazione lo specializzando è guidato nel percorso formativo da un tutor designato annualmente dal Consiglio della Scuola con il compito di affiancare lo specializzando nello svolgimento di singole attività di tirocinio. Il tutor svolge un ruolo di supervisore del percorso formativo dello specializzando.
4. Al responsabile di ogni struttura convenzionata presso la quale il medico veterinario in formazione specialistica svolge la propria attività, compete, secondo quanto definito dal Consiglio della Scuola, l'organizzazione della attività e il controllo del suo corretto svolgimento. La definizione della attività e la verifica dell'adeguatezza del singolo allievo allo svolgimento delle prestazioni consentite deve essere definita dal tutor, in accordo con il responsabile della formazione designato dall'Ente.
5. La frequenza alle attività formative della Scuola è obbligatoria per almeno il 70% dell'offerta formativa didattica e quella professionalizzante di tirocinio;
6. Il percorso didattico è articolato in Attività formative, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a consentire il titolo, come riportato nell'**Allegato 1** del presente regolamento.

Art. 8 – Piano degli studi

1. Il Piano di Studi della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche si articola per la coorte 2025/2026 come riportato nell'**Allegato 2** al presente Regolamento.
2. La Scuola opera nell'ambito di una *rete formativa* ai sensi del Regolamento delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Perugia per quanto applicabile.
3. Inoltre, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture italiane extra rete formativa:
 - 1) Ciascun periodo di formazione può avere durata massima di 6 mesi per anno, successivo al primo, raccomandabile in sedi diverse.
 - 2) Con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza dello specializzando, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale.
 - 3) Sono possibili periodi di formazione presso Strutture estere di alto livello scientifico e/o professionale, previa approvazione del Consiglio della Scuola, da richiedersi almeno tre mesi prima della partenza del medico veterinario in formazione specialistica e formale accettazione della Amministrazione ospitante. Nella domanda di periodo di formazione presso altra Struttura dovranno essere indicati, oltre alla sede, la figura del supervisore locale, gli obiettivi formativi da perseguire e l'esistenza di un eventuale progetto collaborativo fra le due Istituzioni. La copertura

assicurativa deve essere a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, al medico veterinario in formazione specialistica.

3) Le attività formative da svolgere presso la struttura ospitante, fuori rete formativa, dovranno essere coerenti con gli obiettivi formativi della Scuola e con il programma di formazione individuale. La domanda da parte dello specializzando, corredata dal progetto formativo per le attività previste fuori sede, deve pervenire in tempo utile al Consiglio della Scuola, che si riserverà di concedere l'autorizzazione dopo aver valutato il progetto formativo e le motivazioni per svolgerlo fuori sede. Tali attività sostituiranno corrispondenti attività previste dal piano formativo dell'anno in corso per un numero di crediti equivalente.

4) In tutti i casi, l'attività di cui sopra non deve precludere la frequenza dei corsi di lezioni frontali (eventualmente erogata con modalità a distanza) e con lo svolgimento degli esami.

5) Le coperture assicurative sia per responsabilità civile conto terzi, sia per i rischi professionali sono a carico della Struttura ospitante, o dello stesso allievo in formazione in caso di indisponibilità di quest'ultima.

Art. 9 – Metodologie didattiche

Per raggiungere gli obiettivi formativi di cui all'artt. 2 e 3, le attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative e le attività professionalizzanti possono essere:

- lezioni frontali tradizionali;
- seminari e corsi monografici;
- simposi politematici;
- journal watch settimanali;
- esercizi teorici sull'impiego di software informatici;
- journal club;
- analisi di casi studio;
- tirocinio professionalizzante;
- esercitazioni.

Art. 10 – Obbligo di frequenza e relativo accertamento

La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria.

La frequenza si considera acquisita con la partecipazione al 70% di ciascuna attività formativa costituita da lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio; lo specializzando è tenuto a svolgere per intero (100%) le attività di tirocinio presso i servizi territoriali arruolati per convenzione.

Il monitoraggio interno delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate mediante firma dello specializzando, del responsabile dell'unità operativa presso la quale viene espletata l'attività e del tutor, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutor preposto alle singole attività medesime.

Art. 11 – Organi della scuola, Responsabile qualità e Responsabile dei processi amministrativi

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio della Scuola.

Il Direttore della Scuola è nominato con Decreto del Rettore, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio, su proposta dello stesso Consiglio nella composizione limitata ai docenti di ruolo e ai rappresentanti degli specializzandi, approvata dal Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati. La durata del mandato è di tre anni e di norma è immediatamente confermabile per una sola volta.

Il Consiglio della Scuola è composto da:

- a. il Direttore;
- b. i docenti UNIPG con incarico di insegnamento nella Scuola e da eventuali docenti a contratto;
- c. dai rappresentanti degli specializzandi.

2. Il Direttore della Scuola può nominare, con proprio atto, sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni. Il Direttore presiede e convoca il Consiglio della Scuola, rappresenta la Scuola di Specializzazione ed è responsabile del suo funzionamento.

3. Il Direttore è delegato dal Senato Accademico ad assumere la qualità di soggetto promotore dei tirocini concernenti la Scuola da svolgersi presso aziende o enti pubblici e privati e a provvedere direttamente all'approvazione e alla stipula delle convenzioni di tirocinio, nonché ai relativi adempimenti in coordinamento con gli Uffici amministrativi.

5. Il Consiglio della Scuola definisce la programmazione delle attività didattiche e formative; definisce i fabbisogni formativi, sottoponendo al Consiglio di Dipartimento di afferenza le relative proposte di utilizzo dei docenti, se relative a professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo; sottopone le proposte che riguardano l'attivazione di insegnamenti a contratto, a titolo gratuito o retribuito, al Consiglio del Dipartimento eventualmente responsabile della gestione della Scuola perché provveda ai relativi bandi, nei limiti delle risorse disponibili; svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali.

4. La Scuola si avvale di un Responsabile Qualità individuato tra i docenti del Consiglio della Scuola. Il Responsabile Qualità è garante del processo di assicurazione della qualità in tutte le sue fasi in conformità con le Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio dell'ANVUR.

5. La Scuola si avvale di un Responsabile dei processi amministrativi individuato tra i funzionari amministrativi afferenti al dipartimento di Medicina Veterinaria.

Art. 12 – Corpo docente

1. Il corpo docente della Scuola è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Consiglio della Scuola.

2. Il corpo docente deve comprendere almeno un Professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.

3. La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei

settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.

Art. 13 – Prova finale annuale

1. La verifica dei risultati dell'attività formativa dello specializzando avviene con una prova finale annuale.
2. Per ogni ciclo la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche effettua verifiche di profitto in itinere (orali/colloqui, v. scritte/tesine) in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola. Le predette verifiche concorrono alla valutazione globale finale annuale.
3. Per lo svolgimento della prova finale annuale è previsto un appello d'esame ordinario, da svolgersi almeno 15 giorni prima della fine dell'anno di corso, e appello straordinario, riservato a coloro che non abbiano superato la prova finale annuale nel primo appello, da svolgersi, di norma, entro i successivi 15 giorni.
4. La Commissione della prova finale annuale è composta da almeno 3 docenti titolari delle attività formative previste nel Regolamento Didattico.
5. La Commissione della prova finale annuale esprime un giudizio globale sul livello di preparazione dello specializzando nelle singole attività formative previste per l'anno di corso. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la Commissione, può concedere la lode su decisione unanime.
6. Gli specializzandi che non conseguono i crediti previsti nell'anno di riferimento sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno. Non è consentito ripetere il medesimo anno per più di una volta, pena la decadenza dello status di specializzando.

Art. 14 – Prova finale di specializzazione

1. Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nella classe della Sanità, area Scienze Veterinarie, lo specialista in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso.
2. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo aver conseguito tutti i CFU previsti secondo la durata della scuola e dopo aver superato la prova finale annuale dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale di specializzazione. La frequenza delle strutture assistenziali da parte dello specializzando cessa alla fine dell'ultimo anno di corso.
3. Per lo svolgimento della prova finale di specializzazione è previsto un appello d'esame ordinario, da svolgersi, di norma, entro 30 giorni dalla fine dell'ultimo anno di corso.
4. In caso di assenza all'appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all'appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia, lo specializzando è ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
5. Le date di svolgimento dell'appello ordinario per la prova finale annuale sono fissate con delibera annuale della struttura didattica competente, su proposta del Consiglio della Scuola, e pubblicate con almeno venti giorni di anticipo nel sito web del Dipartimento di afferenza della Scuola.
6. La prova finale di specializzazione consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle prove finali annuali e delle eventuali verifiche di profitto in itinere, nonché degli eventuali giudizi dei docenti-tutori.
7. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in un settore scientifico disciplinare tra quelli

previsti dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore, quale docente del Consiglio della Scuola;

8. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.

9. La tesi può essere redatta in lingua inglese nei casi definiti dagli Organi Accademici.

10. La valutazione della Commissione è espressa in cinquantiesimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime.

11. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.

12. Le Commissioni sono proposte dai Consigli o dai Direttori delle Scuole e nominate con decreto rettorale.

Art. 15 - Indizione delle elezioni degli specializzandi e svolgimento delle operazioni elettorali

1. Al Consiglio della Scuola partecipa una rappresentanza di almeno tre specializzandi. Il Direttore della Scuola, ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Decano, provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nel termine di 2 mesi antecedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse. In caso di nuova istituzione, gli adempimenti elettorali vengono svolti dal Decano della Scuola, che provvede ad indire le elezioni entro 30 giorni lavorativi dalla delibera di istituzione del Consiglio. Il termine di trenta giorni lavorativi si applica anche in prima attuazione del presente regolamento. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale, il numero degli eligendi, l'indicazione del luogo e modalità con cui si svolgeranno le elezioni e l'indicazione della data di scadenza delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni lavorativi prima di quella prevista per la votazione. Le votazioni si svolgono in un solo giorno.

2. Godono dell'elettorato attivo e passivo gli studenti regolarmente iscritti alla Scuola di Specializzazione nell'anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni. Il numero dei rappresentanti da eleggere è almeno tre (*cf. art. 14 D.P.R. 162/82*) e non superiore al 15% dei docenti componenti il relativo Consiglio della Scuola (*cf. art. 51 Regolamento Generale di Ateneo*).

3. Le candidature sono presentate in forma scritta alla segreteria del Dipartimento di afferenza con funzioni di sede amministrativa della Scuola, corredate dal curriculum vitae, ed indirizzate al Direttore, o al Decano, entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile.

4. Il Direttore/Decano, dopo aver accertato la regolarità e validità delle candidature, ai sensi dei requisiti previsti all'art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo e di quanto qui stabilito, rende tempestivamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di afferenza della Scuola. Copia di tale elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.

5. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, il Direttore/Decano nomina la Commissione di seggio, che deve essere composta da due professori o ricercatori, di cui uno con funzioni di Presidente, e da uno specializzando elettore, che non sia candidato.

6. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro le ore 12 del giorno antecedente quello stabilito per le votazioni, in modo da consentire al Direttore/Decano di pubblicizzare il ritiro medesimo tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento di afferenza della Scuola e affisso presso il seggio elettorale.

7. L'elettore dispone di un numero di voti rapportati ai rappresentanti da eleggere così come previsto dalla normativa di riferimento.

8. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, entro sette giorni si provvede ad indire nuove elezioni.

Art. 16 – Nomina degli eletti

1. Il Direttore/Decano, a compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, provvede a proclamare in via provvisoria i candidati che, stante la prevista maggioranza dei votanti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, dandone immediata comunicazione al Rettore, unitamente al verbale delle operazioni elettorali, e pubblicità sul sito web del Dipartimento referente della Scuola. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di iscrizione presso l'Università degli Studi di Perugia e, a parità anche di anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Il Direttore, decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, ovvero in caso di rigetto definitivo di essi, proclama in via definitiva gli eletti, dandone immediata comunicazione al Rettore e pubblicità sul sito web del Dipartimento di afferenza con funzioni di sede amministrativa della Scuola.

3. I nuovi rappresentanti assumono le funzioni di componenti del Consiglio della Scuola dall'inizio dell'anno accademico di riferimento, in caso di nuova istituzione e in prima applicazione, dal giorno di pubblicazione del decreto di proclamazione definitiva.

4. Ai sensi dell'art. 97 del Regolamento generale di Ateneo la durata del mandato è di tre anni. Ai sensi dell'art. 67 del Regolamento Generale di Ateneo nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica il Regolamento Scuole di Specializzazione di Ateneo.